

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta a far condannare la Commissione al risarcimento dei danni a seguito della sua decisione del 10 aprile 2013 con la quale ha deciso di porre fine alla collaborazione della ricorrente con la rete di oratori Team Europe.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La MS è condannata alle spese.

(¹) GU C 326 del 5.9.2016.

Ordinanza del Tribunale del 1° giugno 2017 — Camerin/Parlamento

(Causa T-647/16) (¹)

(«Funzione pubblica — Funzionari — Comando nell'interesse del servizio — Età di pensionamento — Domanda di prolungamento del comando — Rigetto della domanda — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità»)

(2017/C 256/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laure Camerin (Etterbeek, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del segretario generale del Gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento del 1° dicembre 2015 recante rigetto della domanda di prolungamento del comando della ricorrente oltre il 31 dicembre 2015, e della decisione del presidente del Gruppo del 15 giugno 2016 di rigetto del suo reclamo.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La sig.ra Laure Camerin è condannata alle spese.

(¹) GU C 410 del 7.11.2016.

Ordinanza del Tribunale 8 giugno 2017 — Elevation — Engenharia/Commissione

(Causa T-691/16) (¹)

(«FES — Programma di sostegno allo sviluppo in Mauritania — Contratto d'impresa concluso con la Mauritania nel quadro dell'attuazione di detto programma — Revoca delle note di addebito impugnate — Non luogo a statuire»)

(2017/C 256/34)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Elevation — Engenharia SA (Amadora, Portogallo) (rappresentanti: A. Pinto Cardoso e L. Fuzeta da Ponte, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e M. França, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e intesa all'annullamento delle «decisioni» che sarebbero contenute nella lettera e in tre note di addebito della Commissione del 26 luglio 2016 concernenti il rimborso di vari importi in riferimento ad un contratto d'impresa tra la ricorrente e la Repubblica islamica di Mauritania.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Elevation — Engenharia SA.*

⁽¹⁾ GU C 441 del 28.11.2016.

Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Danpower Baltic/Commissione

(Causa T-295/17)

(2017/C 256/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Danpower Baltic UAB (Kauno, Lituania) (rappresentanti: D. Fouquet, J. Nysten e J. Voß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione sull'aiuto di Stato del 19 settembre 2016 nella causa SA.41539 (2016/N) — Lituania, aiuto all'investimento per una centrale elettrica di cogenerazione ad alto rendimento a Vilnius, UAB Vilniaus kogeneracinė įmonė Vinių Kogeneracinė Jėgainė — C(2016) 5943final;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo vertente sul fatto che la decisione della Commissione sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione in quanto fondata su elementi di prova insufficienti, incompleti, irrilevanti e discordanti
 - La decisione della Commissione si fonda su elementi di prova insufficienti, incompleti, irrilevanti e discordanti. Ciò riguarda in particolare la disponibilità di investimenti privati in centrali termoelettriche di cogenerazione e in altre centrali termiche, l'impatto ambientale delle centrali termoelettriche di cogenerazione, le attuali capacità di incenerimento di rifiuti in Lituania, lo status quo del mercato del riscaldamento a Vilnius e la mancata conduzione da parte di Lietuvos Energija di una procedura di gara praticabile per la selezione di un partner privato. Tali informazioni non sono state prese in considerazione dalla convenuta.
2. Secondo motivo vertente sull'asserita violazione da parte della decisione della Commissione dell'articolo 107 TFUE, nella parte in cui viene meno alla notifica e alla valutazione individuali necessarie per gli aiuti su vasta scala e presuppone il contributo al conseguimento di un obiettivo di interesse comune
 - La decisione della Commissione viola l'articolo 107 TFUE nella parte in cui non rispetta la notifica e la valutazione individuali necessarie per gli aiuti su vasta scala e presuppone il contributo al conseguimento di un obiettivo di interesse comune. La decisione della Commissione non valuta adeguatamente, ai sensi del paragrafo 33 della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, se l'aiuto di Stato sia utile per la protezione dell'ambiente. La convenuta ha utilizzato un criterio di valutazione erroneo e non ha considerato che le potenziali riduzioni di CO₂ sono significativamente inferiori a quanto indicato nella decisione.